

La transazione fiscale e previdenziale in attesa dell'entrata in vigore del CCII

Le novità durante l'iter di
conversione del D.L. 125/2020

Dott. Fabrizio Garofoli – Dott. Renzo Radicioni

MORRI
ROSSETTI



A vertical timeline on the left side of the slide, marked with horizontal red lines. A green oval highlights the entry for 'Legge 159 del 27 novembre 2020'. A green curved arrow points from this oval down to the 'Codice della Crisi e dell'Insolvenza' entry. A red arrow points from the 'Agenzia delle Entrate' text to the 'Legge 159 del 27 novembre 2020' entry.

Legge Fallimentare

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942

Decreto Correttivo CCII

D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020

Decreto Legge

n. 125 del 7 ottobre 2020

Legge 159 del 27 novembre 2020

G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020

Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Entrata in vigore: 1 settembre 2021

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 34/E
del 29 dicembre 2020

Il Decreto Correttivo al CCII

Entrata in vigore **1 settembre 2021**

Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

co. 5: Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, **anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta** di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Legge 159 del 27 novembre 2020

Entrata in vigore **4 dicembre 2020**

Le modifiche all'art. 180 co. 4 L.fall.

- «all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di voto** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **determinante** ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista** di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**”;*»

Le modifiche all'art. 182 bis co. 4 L.fall.

- «all'articolo 182-bis , quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Il tribunale omologa l'accordo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **decisiva** ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista** di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**”;*»

Le modifiche all'art. 182 ter L.fall.

- «all'articolo 182-ter:
 - 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “*natura chirografaria*” sono inserite le seguenti: “***anche a seguito di degradazione per incapacienza***”;
 - 2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto **anche la convenienza** del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale*”;
 - 3) al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “*Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore*”.»

Legge 159 del 27 novembre 2020

- **Entrata in vigore:** immediata, 4 dicembre 2020 senza disposizioni transitorie. Applicabili anche a proposte presentate (nel concordato per il quale non si è ancora votato e l'accordo di ristrutturazione per il quale non è stata ancora richiesta l'omologazione)
- **Situazione economica:** pandemia da Covid – 19
- **Correttivo a prassi consolidate:** risposta del Fisco ed enti previdenziali con tempi eccessivi e dinieghi irragionevoli al soddisfacimento «limitato»

Legge 159 del 27 novembre 2020

- «**anche in mancanza di voto**» e «**anche in mancanza di adesione**»: mancata espressione del giudizio o anche espressione del giudizio negativo?
- **Da quando** può considerarsi «**mancata**» la risposta?
- L'adesione «**determinante**» e «**decisiva**»:
 - art. 180 co 4 «*quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze*»
 - art. 182 bis co 4 «*quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale*»
- Il «**principio della convenienza**»
 - la relazione del professionista attestatore, lo stesso della 160 co 2?
 - la prospettiva liquidatoria al posto delle «alternative concretamente praticabili»

Legge 159 del 27 novembre 2020

- Il «divieto di trattamento deteriore»

- I crediti tributari privilegiati

182 ter: per il credito tributario *«percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie **non** possono essere **inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno **un grado di privilegio inferiore** o a quelli che hanno **una posizione giuridica e interessi economici omogenei**»*

- I crediti tributari «**chirografari**»: ab origine e degradati in un'**unica** e **apposita** classe. E i crediti contributivi?

*«se il credito tributario ha **natura chirografaria** **anche a seguito di degradazione per incapienza** il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto i quali è previsto un trattamento più favorevole.»*

Agenzia delle Entrate - Circolare 34/E

del 29 dicembre 2020

«Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa»

Istruzioni per la **valutazione** delle proposte di trattamento dei crediti tributari

- Principio cardine: la **convenienza economica** rispetto all'alternativa liquidatoria
- La ratio: *«massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali»*
- Il diniego: con **puntuale motivazione** dopo giudizio positivo dell'attestatore

Agenzia delle Entrate - Circolare 34/E

del 29 dicembre 2020

Elementi della proposta oggetto di valutazione:

1. La **convenienza economica**
2. La **condotta del contribuente** → «influenzare l'iter di valutazione»
 - attività distrattive o decettive
 - precedenti fiscali del contribuente
 - fattispecie di frode
3. La finanza esterna e i flussi cassa
4. Le **tempistiche** di pagamento
5. Deroga al divieto di trattamento deteriore: «i creditori strategici»



Ampliare i controlli